



CI T T À DI MELENDUGNO  
PROVINCIA DI LECCE  
COMADO POLIZIA MUNICIPALE



N°\_20\_ del 24.05.07Reg. di Settore

OGGETTO: - Diritto di accesso ai documenti amministrativi (L. 7 Agosto 1990 n. 241).  
Acquisizione di notizie e di atti relativi a sinistri stradali (art. 11 del C.d.S. e art. 21 del regolamento).  
Quantificazione delle spese di accertamento delle violazioni al codice della strada e costo per diritti di accesso alle Z.T.L. Modalità di richiesta e costi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

TENUTO CONTO:

- che la stessa prevede il diritto dei cittadini di prendere visione dei documenti e degli atti della Pubblica Amministrazione e di ottenerne copia;
- che si deve assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa.
- che il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto dalla legge solo a chi vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (art. 22).
- che la legge all'art. 24 prevede i seguenti casi di esclusione del diritto di accesso, in relazione alla esigenza di salvaguardare:
  - la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
  - la politica monetaria e valutaria;
  - l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;
  - la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
- che in merito a queste categorie gli atti posti in essere nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, secondo la disciplina contenuta nell'art. 329 c.p.p., norma che impone l'obbligo del segreto d'ufficio fino al momento in cui l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari, subiscono le seguenti limitazioni:
  - 1) atti relativi ad indagini di P.G. conclusi con comunicazione di notizia di reato all'Autorità Giudiziaria: esclusi dal diritto di accesso;
  - 2) atti relativi ad indagini di P.G. d'iniziativa, conclusi senza comunicazione di notizia di reato all'Autorità Giudiziaria: esclusi dal diritto all'accesso; il diritto è comunque salvaguardato in casi di espressa volontà di esercitare il diritto alla propria difesa da parte del richiedente, manifestata tramite patrocinante legale;
  - 3) atti relativi a controlli ed interventi in ambito amministrativo, conclusi o meno con rilievo di infrazioni e applicazione di sanzioni:
    - 3.a) richieste di accesso presentate dall'esponente: si comunicano soltanto le seguenti informazioni:
    - 3.b) se l'intervento richiesto è stato o meno effettuato e la data del primo controllo;
    - 3.c) se il controllo ha avuto o meno esito, se si sono o meno accertate violazioni, quali sono state le norme eventualmente violate
    - 3.d) richieste d'accesso presentate dalla persona oggetto del controllo o da uno dei soggetti sanzionati: accesso consentito alla totalità degli atti, con eccezione dei dati anagrafici di chi ha presentato l'esposto che eventualmente abbia dato origine al controllo; tali dati saranno comunque forniti in casi di espressa volontà di esercitare il diritto alla propria difesa da parte del richiedente, manifestata tramite patrocinante legale. Fatta esclusione di questi casi, qualunque cittadino può esercitare il diritto di accesso, purché sia in grado di dimostrare di avere un interesse soggettivo alla visione del documento amministrativo.

TENUTO CONTO, altresì, che al termine di ogni loro intervento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale

provvedono a redigere una relazione contenente gli elementi necessari a rappresentare i fatti per i quali sono intervenuti.

- che, in particolare, che a seguito degli interventi per incidente stradale viene redatto un rapporto che riporta il rilievo tecnico del sinistro.

VISTO:

- che l'acquisizione di notizie e di atti relativi a sinistri stradali è regolato nell'art. 11 del C.d.S. e nell'art. 21 c. 4 del relativo regolamento;
- che rapporti di incidente e relazioni di servizio possono essere acquisiti dalle parti legittimamente interessate (persone direttamente coinvolte, proprietari, conducenti, compagnie di assicurazione, legali rappresentanti) presso l'Ufficio Infortunistica Stradale del Comando di P.M. di Melendugno.
- che il ritiro è consentito anche ad altra persona incaricata dall'interessato, munita di proprio documento di identificazione, con delega sottoscritta dal delegante, in carta libera, e fotocopia di un documento di identificazione dello stesso delegante.

TENUTO CONTO che i rapporti di incidente stradale senza feriti si possono ritirare non appena materialmente disponibili (tempo tecnico necessario alla loro stesura). I rapporti di incidente stradale con feriti si possono ritirare trascorsi 120 giorni dall'evento, ed è necessaria l'autorizzazione dell'A.G. o attestazione prodotta dall'interessato e rilasciata dalla medesima autorità dell'avvenuto decorso del termine utile per la presentazione della querela. Nel caso di incidenti con conseguenze mortali il rilascio di informazioni è subordinato al nulla-osta dell'A.G.

STABILITO che gli aventi diritto a seguito di domanda possono acquisire copia degli atti contenuti nel fascicolo sia in carta semplice che in copia conforme rilasciati in bollo se devono essere prodotte in giudizio (una marca amministrativa sulla prima facciata ed un'altra ogni quattro facciate a partire dalla quinta).

VISTO che ai sensi dell'art. 201 c. 4 del regolamento del C.d.S. il rilascio di copia degli atti è atto dovuto ed è subordinato al previo pagamento delle spese;

- che l'art. 201 del codice della strada nella parte in cui precisa che qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione, deve, entro 150 giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di un conducente di un veicolo a motore munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196 (obbligati in solido) dello stesso codice, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento;

ATTESO che, nelle ipotesi di cui sopra il verbale notificato all'effettivo trasgressore od all'obbligato in solido deve recare, oltre all'indicazione della somma per cui è ammesso, nei sessanta giorni dalla data di notificazione, il pagamento in misura ridotta per la violazione considerata, anche la espressa previsione delle spese di accertamento e di notificazione;

VISTO a tal proposito l'art. 201, comma 4, del codice della strada, nella parte in cui precisa che le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;

ATTESO che mentre le spese di notificazione sono compiutamente quantificate da atti normativi a valenza nazionale, le spese di accertamento debbono essere determinate a livello locale con atto del dirigente del Settore del Comune incaricato della gestione del procedimento sanzionatorio;

- che per dottrina dominante e per prassi nell'espressione *spese di accertamento* possono essere ricompresi i soli costi effettivi sopportati dalla Amministrazione procedente per la predisposizione e formazione materiale del verbale di contestazione notificato all'effettivo trasgressore o ad uno dei soggetti obbligati in solido;

RITENUTO che per le considerazioni sopra espresse devono essere presi in esame i costi del materiale cartaceo, i costi relativi alla ricerca dei proprietari dei veicoli sanzionati presso gli archivi telematici istituiti presso la Direzione Generale della Motorizzazione Civile o presso il Pubblico Registro Automobilistico e, se del caso, altri eventuali costi relativi ad atti di accertamento astrattamente riconducibili all'elenco contenuto nell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, resisi necessari per la definizione concreta e completa della violazione;

RAVVISATA pertanto la necessità di quantificare con precisione le spese di accertamento;

#### DETERMINA

- a) Il costo del rapporto di incidente stradale è fissato in 7 15,50 (spese e imposta di bollo).
- b) Il costo dei rilievi planimetrici (se effettuati) è fissato in 7 15,50 da pagare alla prenotazione.
- c) Il costo dei rilievi fotografici in sistema digitale (se effettuati) è fissato in 7 10,00, da pagare alla prenotazione.
- d) Le relazioni di servizio si possono ritirare non appena materialmente disponibili al costo di 7 15,50 (spese e imposta di bollo).
- e) Il rilascio di copia per altri particolari atti è subordinato al pagamento di 7 0,05 per ogni facciata fotocopiata.
- f) Il costo delle spese di notificazione è di 7 5,60;
- g) Il costo delle spese di visura targa (PRA) è di 71,30;
- h) Il costo per le spese di stampati e coordinati grafici è di 7 1,50
- i) Il costo del toner per la stampa è di 7 0,30;

- l) Il costo di spesa per il singolo fotogramma è di 71,00;
- m) Il costo per le spese di bollettari di preavviso e/o S.P.V. è di 7 1,00;
- n) Il costo del procedimento è di 7 0,30, per quanto sopra specificato, l'ammontare complessivo delle spese di accertamento da inserire in ogni verbale autoimbustante da notificare all'obbligato in solido-proprietario del veicolo è pari alla somma di 7 10,00;
- o) il rilascio di permessi, pass, autorizzazioni ecc. sono subordinati al reale costo di mercato supportato dall'Ufficio. In linea di massima gli stessi sono rilasciati a:
- TITOLARI DI LIDI - STABILIMENTI e ATTIVITÀ COMMERCIALI, n° 2 "PASS";
  - RESIDENTI e/o DIMORANTI n. 2 "PASS" destinato al solo transito;
  - FORNITORI e PRESTATORI d'OPERA in genere n. 1 PASS destinato al solo carico e scarico merci e/o tempo occorrente per la manodopera e secondo i limiti di tempo e orari stabiliti da appositi regolamenti;
  - DISABILI titolari di contrassegno di cui all'art. 5 del D.P.R. 27.4.78, n. 384, o certificato attestante grave stato di deambulazione n. 1 "PASS" destinato al solo transito, e/o destinato a Transito e Sosta, previo parere favorevole accordato dal Comando di P.M. a seconda della documetazione presentata.
  - Per DISABILI titolari di contrassegno o certificato attestante grave stato di deambulazione che utilizzano il parcheggio loro riservato: n. 1 "PASS" (solo transito).
  - Il transito e la sosta per il tempo necessario al ricambio dei passeggeri accordato ai titolari di veicoli per il trasporto persone è regolamentato da separato atto di convenzione.

I COSTI SOPRA RIPORTATI SI INTENDONO IVA INCLUSA E L'AGGIORNAMENTO DEGLI STESSI SEGUIRÀ L'ANDAMENTO DI MERCATO.

#### MODALITÀ DI RICHIESTA

Per effettuare la richiesta di accesso ai documenti occorre presentare domanda presso l'ufficio competente mediante apposito modulo in dotazione all'ufficio Comando.

#### MODALITÀ DI ESAME E RITIRO COPIE

I documenti sono disponibili esclusivamente presso l'ufficio competente dal 5° al 30° giorno dal recepimento della domanda, a seconda del necessario procedimento occorrente per espletamento dello stesso.

Dalla Residenza della Polizia Municipale, il 24.05.2007.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL VI SERVIZIO  
POLIZIA MUNICIPALE - COMMERCIO - ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
- COMANDANTE TEN. ANTONIO NAHI -



#### SEGRETERIA

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo pretorio in data \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ e trasmesso all'Ufficio proponente in data \_\_\_\_\_

Melendugno \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dr. Salvatore Gabrieli